



sportiva agonistica.

Ricordato che

- la competenza in ordine agli accertamenti e alle certificazioni dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica spetta al Servizio sanitario pubblico ed in particolare alle Aziende sanitarie, alle quali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, articolo 14, comma 3, lett. q), è attribuita in via generale la competenza in ordine agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico legale spettanti al Servizio sanitario nazionale;
- l'articolo 5, ultimo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 30, ha precisato che i controlli sanitari ai fini della tutela delle attività sportive, di competenza delle strutture pubbliche, possono essere effettuati anche dalle strutture private convenzionate.

Ricordato altresì che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 10220 di data 27 luglio 1992, preso atto della difficoltà delle strutture pubbliche ad evadere con la dovuta tempestività le richieste di accertamento e certificazione, anche a causa della variabilità del numero delle richieste nel corso dell'anno, ha riconosciuto la legittimità dello svolgimento dell'attività di verifica e certificazione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica da parte di soggetti privati autorizzati e ha disciplinato requisiti, condizioni e procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione.

Rilevato che, successivamente alla citata deliberazione, sono intervenuti in ordine cronologico:

- le linee guida per l'organizzazione omogenea della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica, approvate dal Ministro della sanità con circolare di data 18 marzo 1996 n. 500.4/MSP/CP/643;
- il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 271 che, all'articolo 41, ha previsto l'istituto della libera professione intramoenia dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario provinciale, e il Regolamento che ha disciplinato l'esercizio di tale attività, approvato con deliberazione del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari n. 1375 di data 7 novembre 2002;
- il Regolamento di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie approvato con D.P.G.P. n. 30-48/Leg di data 27 novembre 2000;
- il D.P.C.M. di data 29 novembre 2001, che ha definito i livelli essenziali di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale;
- il Regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di lavoro presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, approvato con deliberazione del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari n. 96 di data 23 gennaio 2002.

Ritenuto opportuno, nel confermare la legittimità dello svolgimento di attività di accertamento e certificazione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica da parte di soggetti privati, disciplinare, anche alla luce della normativa e dei provvedimenti richiamati, l'esercizio di detta attività certificatoria, sostituendo quanto stabilito con la precedente deliberazione n. 10220 di data 27 luglio 1992.

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di riconoscere la legittimità dello svolgimento di attività di accertamento e certificazione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica da parte di soggetti privati, in possesso di apposita autorizzazione provinciale;
- 2) di approvare il documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, che disciplina l'esercizio dell'attività certificatoria da parte di soggetti privati ai fini dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica;
- 3) di revocare la precedente deliberazione n. 10220 di data 27 luglio 1992.

\*\*\*\*\*

---

GP - PZ

## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

---

Pag. di 2 RIFERIMENTO: 2003-S025-00382

**Allegato parte integrante**  
Disciplina dell'attività certificatoria

## **DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' CERTIFICATORIA DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI AI FINI DELL'IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA**

L'attività di accertamento e certificazione ai fini dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica è svolta da:

- servizi pubblici di medicina dello sport;
- soggetti privati autorizzati dalla Provincia a svolgere l'attività di accertamento e certificazione, operanti in ambulatori o studi professionali.

### **REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione alla certificazione viene rilasciata dalla Provincia ai soggetti privati richiedenti previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

- possesso, da parte del medico che effettua gli accertamenti sanitari e rilascia la certificazione di idoneità o non idoneità, del diploma di specializzazione in medicina dello sport o dell'attestato di cui all'articolo 8 della legge 1099 del 1971;
- possesso dell'autorizzazione di cui al D.P.G.P. n. 30-48/Leg di data 27 novembre 2000 nel caso in cui il soggetto privato operi in ambulatorio;
- disponibilità presso l'ambulatorio o lo studio professionale di adeguate attrezzature e dispositivi medici, in relazione alla specificità dell'attività svolta.

### **CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' CERTIFICATORIA**

Gli accertamenti di idoneità da parte di soggetti privati autorizzati, compresi gli accertamenti specialistici non di competenza del medico dello sport, necessari ai fini della certificazione, sono effettuati con oneri esclusivamente a carico dell'utente o della società sportiva di appartenenza.

Le visite devono essere eseguite unicamente nei locali autorizzati.

I soggetti privati autorizzati procedono agli accertamenti di idoneità conformemente ai criteri ed alle modalità previsti dal decreto del Ministro della sanità di data 18 febbraio 1982 e successive modificazioni.

### **RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il soggetto privato che intenda svolgere attività di accertamento e certificazione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica deve presentare apposita domanda, redatta in carta legale, al Servizio attività di gestione sanitaria della Provincia, corredata da idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti e nella quale dovrà essere dichiarato l'impegno a rispettare le condizioni indicate.

La domanda di autorizzazione deve contenere:

1. le generalità o la ragione sociale del richiedente;
2. i nominativi e diplomi di specializzazione del medico o dei medici certificatori;
3. la sede e l'orario di apertura della struttura; per le strutture che svolgono un'attività stagionale, deve esserne specificato anche il periodo di apertura;
4. se trattasi di struttura ambulatoriale privata, gli estremi del provvedimento di autorizzazione rilasciato dal Comune, ai sensi del D.P.G.P. 27 novembre 2000, n.30-48/Leg..

Alla domanda è allegato l'elenco delle attrezzature disponibili per l'effettuazione degli accertamenti. Nel caso che l'attività sia svolta dal richiedente presso il proprio studio privato in forma libero-professionale, alla domanda deve essere allegata altresì la seguente documentazione:

- planimetria dei locali in scala 1:100, con indicazione della destinazione d'uso, in duplice copia;
- certificazione di abitabilità/agibilità dei locali.

Il Servizio provinciale competente dispone i necessari sopralluoghi per la verifica del possesso dei requisiti di cui sopra, avvalendosi degli Uffici dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Il Servizio accerta altresì l'assenza di condizioni di incompatibilità in caso di medici dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario pubblico.

Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è emanato entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.

L'eventuale cessazione dell'attività o qualsiasi variazione inerente i medici certificatori, la sede o la titolarità della struttura dovrà essere comunicata al competente Servizio provinciale.

La cessazione dell'attività oppure la perdita dei requisiti prescritti e/o l'inosservanza delle condizioni stabilite comporta la revoca dell'autorizzazione rilasciata.

#### MODALITA' DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' O NON IDONEITA'

Il medico certificatore è tenuto ad indicare sul certificato rilasciato gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività certificatoria in oggetto.

E' fatto obbligo alle strutture private autorizzate di conservare un archivio nominativo degli atleti visitati, con i giudizi di idoneità o non idoneità e le relative cause, e di fornire, su richiesta della struttura pubblica, ogni informazione di carattere statistico/epidemiologico inerente l'attività svolta, nonché di fornire ogni collaborazione per eventuali necessarie verifiche in ordine alla regolarità e funzionalità dell'attività certificatoria.

Nel caso di ricorso alla competente Commissione provinciale contro il diniego dell'idoneità, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità di data 18 febbraio 1982, il soggetto privato che ha rilasciato il certificato di non idoneità deve produrre, a richiesta della predetta Commissione, copia degli accertamenti clinici e diagnostici effettuati ai fini dell'emissione del giudizio.

#### ELENCO DEI SOGGETTI PRIVATI AUTORIZZATI

Il competente Servizio della Provincia istituisce un elenco dei soggetti privati autorizzati all'erogazione delle prestazioni sanitarie in argomento. Tale elenco deve essere reso pubblico al CONI, alle società sportive e a privati che ne abbiano interesse.